DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1992

relativa al programma transitorio di orientamento per la flotta peschereccia italiana (1992), adottata sulla base del programma 1992-1996 presentato dall'Italia ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(92/362/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3944/90 [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che, in data 30 aprile 1991, il governo italiano ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia per il periodo 1992-1996, qui di seguito denominato «il programma», come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4028/86; che esso ha comunicato successivamente informazioni complementari concernenti tale programma;

considerando che occorre esaminare se, tenuto conto della prevedibile evoluzione delle risorse alieutiche, del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, delle misure adottate nel quadro della politica comune della pesca, nonché degli orientamenti di quest'ultima, il programma risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e può costituire il quadro degli interventi finanziari comunitari e nazionali nel settore in causa;

considerando che gli obiettivi del precedente programma approvato con decisione 88/140/CEE della Commissione [3], modificata dalla decisione 90/104/CEE [4], costituiscono il riferimento per la valutazione dello sviluppo effettivamente constatato e degli sforzi ancora necessari per conseguire gli obiettivi comunitari;

considerando che la situazione attuale o prevedibile delle disponibilità rispetto alle attività della flotta in causa non consente di modificare le stime in base alle quali questi obiettivi erano stati fissati e approvati; che, di conseguenza, lo sforzo di adeguamento della flotta deve essere mantenuto e rafforzato nel periodo dal 1992 al 1996 dato che la situazione delle disponibilità di pesca continua a deteriorarsi;

considerando che l'entità dello sforzo di ammodernamento previsto presuppone un miglioramento sostanziale dell'efficienza globale della flotta in questione, di cui si deve tener conto al termine del programma quando viene valutato il rapporto tra la capacità e le disponibilità di pesca;

considerando che occorre controllare periodicamente l'evoluzione constatata in modo da poter migliorare o correggere le misure di inquadramento dello sforzo di pesca che accompagnano la realizzazione del programma;

considerando che un'evoluzione non conforme agli obiettivi del programma è contraria agli obiettivi della politica comune della pesca; che, di conseguenza, azioni concrete intraprese in virtù di tale programma non possono giustificare un sostegno finanziario di carattere pubblico; che pertanto l'approvazione del programma deve avere effetto soltanto a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni a cui tale approvazione è stata subordinata;

considerando quanto è importante che la riduzione globale dello sforzo di pesca ritenuta necessaria per adattare la flotta della Comunità in funzione delle risorse disponibili comporti tagli significativi per particolari segmenti della flotta in cui lo squilibrio è più evidente; che attualmente le informazioni disponibili non bastano per attuare una segmentazione completa della flotta in funzione degli stock e delle zone di pesca; che occorre pertanto elaborare una serie più vasta di criteri per valutare lo sforzo di pesca, nonché la capacità della flotta;

considerando che la Commissione non può approvare programmi per l'intero periodo considerato finché gli Stati membri non disporranno di informazioni appropriate e tali da consentire questa nuova impostazione; che occorre un lasso di tempo più lungo per attuare il programma di lavoro necessario a completare tale processo;

considerando che non è opportuno interrompere il processo di riduzione della flotta contemplato nei programmi di orientamento; che occorre pertanto approvare una serie di programmi transitori per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992;

considerando che un'ulteriore riduzione della capacità della flotta è necessaria per tener conto dell'attuale situazione delle risorse alieutiche; che, in base alle informazioni disponibili, è necessario procedere a una riduzione di almeno il 2% espressa in stazza e potenza motrice, sulla scorta degli obiettivi fissati per fine '91, onde tener conto del progresso tecnologico; che, oltre alla riduzione suddetta, è altresì necessaria una certa riduzione in percentuale per consentire a quegli Stati membri che non hanno conseguito gli obiettivi del 1991 di recuperare il ritardo accumulato;

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
(2) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 67 del 12. 3. 1988, pag. 18.
(4) GU n. L 66 del 14. 3. 1990, pag. 11.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma transitorio di orientamento per la flotta da pesca italiana per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992 è approvato nei limiti e alle condizioni fissati dalla presente decisione e fatto salvo il loro rispetto.

Articolo 2

Entro il 31 luglio 1992 ed il 28 febbraio 1993, l'Italia comunica alla Commissione, per ciascuna categoria di pescherecci definita nel programma, il numero, la stazza e la potenza motrice delle imbarcazioni entrate in servizio e ritirate durante il semestre terminato il 30 giugno e il 31 dicembre 1992.

Articolo 3

L'approvazione di cui all'articolo 1 ha effetto soltanto se l'evoluzione della flotta è conforme alla realizzazione degli obiettivi del programma, secondo le modalità previste nell'allegato.

Articolo 4

La presente decisione non pregiudica l'eventuale concessione di contributi finanziari comunitari a singoli progetti di investimento.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1992.

Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente

ALLEGATO

PROGRAMMA TRANSITORIO DI ORIENTAMENTO PER LA FLOTTA PESCHERECCIA DELL'ITALIA (1992)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne l'intera flotta da pesca italiana e si applica all'intero territorio di questo Stato membro.

II. OBIETTIVI

1. Il programma si prefigge di:

   a) ridurre a 262 834 tsl ed a 1 510 831 kW l'insieme della flotta da pesca in attività, secondo quanto disposto al punto II.2 seguente;

   b) ammodernare le navi esistenti, senza realizzare tuttavia incrementi della capacità globale di pesca, espressa in stazza e potenza.

2. Durante il periodo di attuazione del programma, l'evoluzione della flotta peschereccia attiva, non compresi:

   — i natanti destinati esclusivamente all'acquicoltura,

   dovrà essere contenuta ento i seguenti limiti:

Stazza

(tsl)

Tipo	Obiettivi del programma 1986 al 31. 12. 1986	Situazione al 1. 1. 1987 (1)	Situazione al 1. 1. 1992	Obiettivo da realizzare al			Obiettivo da realizzare al 31. 12. 1992
				31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991	
Flotta mediterranea di cui:	246 255	263 002				232 998	228 338 (2)
— pesca costiera locale							
— pesca costiera ravvicinata							
— pesca mediterranea d'altura							
— flotta d'altura		6 000				7 200	7 056 (2)
Flotta oceanica	29 000	33 984				28 000	27 440 (2)
Totale A	275 255	302 986	268 187	299 507	282 114	268 198	262 834
Natanti destinati all'acquicoltura							
Totale B							

(1) Comprese le navi da pesca in costruzione al 1° gennaio 1987.
(2) Una certa flessibilità potrà essere ammessa tra tali categorie di pescherecci.

Potenza del motore

(kW)

Tipo	Obiettivi del programma 1986 al 31. 12. 1986	Situazione al 1. 1. 1987 (1)	Situazione al 1. 1. 1992	Obiettivo da realizzare al			Obiettivo da realizzare al 31. 12. 1992
				31. 12. 1989	31. 12. 1990	31. 12. 1991	
Flotta mediterranea di cui:	1 524 128	1 715 062				1 471 564	1 442 133 (2)
— pesca costierea locale							
— pesca costiera ravvicinata							
— pesca mediterranea d'altura							
— flotta d'altura		23 000				26 100	25 578 (2)
Flotta oceanica	44 160	58 767				44 000	43 120 (2)
Totale A	1 568 288	1 796 829	1 519 695	1 771 833	1 643 730	1 541 664	1 510 831
Natanti destinati all'acquicoltura							
Totale B							

(1) Comprese le navi da pesca in costruzione al 1° gennaio 1987.
(2) *Una certa flessibilità potrà essere ammessa tra tali categorie di pescherecci.*

III. AZIONI PREVISTE

1.1. Gli obiettivi di cui al punto II.2 «Totale A» implicano una riduzione delle capacità di pesca pari alla differenza tra la situazione al 1° gennaio 1992 e l'obiettivo da realizzare entro il 31 dicembre 1992. È necessario tuttavia tener conto anche del saldo del potenziale di pesca risultante:

— dai progetti per la costruzione di pescherecci che hanno fruito di aiuti comunitari e nazionali in virtù della quota 1991,

— dalle domande di finanziamento comunitario per la costruzione di pescherecci attualmente all'esame della Commissione (1),

— dalle entrate in servizio e dai ritiri della flotta realizzati nell'anno 1992 e non computati nei precedenti trattini;

dall'insieme di questi elementi si ricava la riduzione globale necessaria del potenziale di pesca.

1.2. Le riduzioni contemplate al punto III.1.1 devono essere realizzate tramite le seguenti azioni, purché l'entrata in servizio di nuove capacità di pesca sia compresa nei limiti del presente programma e restando inteso che le riduzioni previste per ciascuna azione possono variare a condizione che venga rispettata la riduzione globale del potenziale di pesca fissata al punto III.1.1:

— riduzione dell'insieme della flotta mediante il rinnovo di pescherecci in servizio persi in seguito a sinistro, naufragio o altra causa, in particolare con il ritiro di unità in servizio direttamente associate alle nuove costruzioni, conformemente agli orientamenti e agli obiettivi fissati al punto II.2;

— adozione e attuazione di misure destinate a ridimensionare le capacità di pesca, quali la concessione di un premio al fermo definitivo, allo scopo soprattutto di conseguire le riduzioni necessarie che non potrebbero essere realizzate con la precedente azione;

— altre misure che permetteranno di ottenere gli stessi risultati (punto IV.2).

(1) Il ritiro delle domande di finanziamento attualmente all'esame della Commissione permetterà di adeguare il saldo del potenziale di pesca.

2. Adozione e applicazione di misure legislative e/o amministrative che consentano un efficace controllo delle capacità e attività di pesca ai fini della realizzazione degli obiettivi del programma.

3. Perfezionare il registro delle navi da pesca per controllare le capacità della flotta.

IV. OSSERVAZIONI

1. L'obiettivo globale di cui al punto II.1, lettera a) potrà essere riveduto soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non ancora completamente sfruttate.

   Sarà tuttavia ammesso un aumento di 1 200 tsl e 4 800 kW della capacità della flotta d'altura, a condizione:

   — che lo sforzo di pesca sia commisurato alle risorse sfruttabili dalla flotta suddetta e venga esercitato su individui maturi, e

   — che vengano trasmessi in precedenza alla Commissione i dati statistici relativi alle catture realizzate dalla stessa flotta.

2. Gli obiettivi in stazza e potenza motrice del programma per il 1992 dovranno essere totalmente realizzati entro il 31 dicembre 1992 al più tardi. Riduzioni della capacità di pesca superiori o uguali a quelle fissate negli obiettivi al 31 dicembre 1991 permetteranno agli Stati membri che le avranno realizzate [1] di prenderle in conto nel 1992. Tali Stati membri potranno in tal caso realizzare 75 % della riduzione globale annuale indicata negli obiettivi per il 1992 figuranti nel presente allegato mediante applicazione di misure di fermo definitivo. Il residuo massimo del 25 % rimanente potrà essere stato ottenuto tramite misure di controllo dello sforzo di pesca, purché tali misure siano fondate su disposizioni legislative o amministrative a carattere permanente.

3. La Commissione rammenta che tutti gli aiuti concessi dall'Italia nel settore della flotta da pesca, compresi i cantieri navali per la costruzione di pescherecci, devono inserirsi nel quadro del presente programma.

---

[1] In base ai dati comunicati al più tardi il 15 febbraio 1992 conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 della decisione della Commisione relativa al programma pluriennale di orientamento per il periodo 1987-1991.